

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1419)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**
(PIERACCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(LA MALFA)

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**
(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1973

Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge n. 34 del 5 gennaio 1953 il Ministro della marina mercantile, di concerto con quelli del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, fu autorizzato ad affidare all'industria privata l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale ripartiti in quattro settori:

- A) Arcipelago toscano;
- B) isole Partenopee e Pontine;
- C) isole Eolie,
- D) isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria,

stipulando, con gli esercenti i servizi, da scegliersi a mezzo di pubblica gara o di licitazione privata, convenzioni della durata di venti anni.

In assolvimento del mandato ricevuto l'Amministrazione, nel corso dell'anno 1953, bandì pubblica gara per l'affidamento dei predetti servizi. Risultarono aggiudicatari:

la società per azioni « Navigazione Toscana », con sede in Roma, per i servizi del settore « A »;

la società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, per i servizi del settore « B »;

la società per azioni di navigazione « Navisarma », con sede in Messina, per i servizi del settore « C »;

la società per azioni di navigazione « SI.RE.NA. », con sede in Palermo, per i servizi del settore « D ».

Con ciascuna delle predette quattro società fu stipulata la convenzione ventennale prescritta dalla legge con decorrenza dal 1° gennaio 1954 e scadenza al 31 dicembre 1973.

Nel corso del ventennio i servizi di cui trattasi hanno subito, rispetto all'iniziale (1° gennaio 1954) consistenza, sensibili modifiche migliorative per quantità e qualità in funzione della necessità di adeguare via via i servizi medesimi alle esigenze economiche e sociali delle zone interessate.

E difatti (per far cenno delle modifiche più importanti):

nel settore dell'Arcipelago toscano sono state sostituite tutte le navi;

nel settore delle isole Partenopee e Pontine è stato sensibilmente variato il numero e lo sviluppo delle linee portate da 11 a 22 e sono state sostituite alcune navi;

nel settore delle isole Eolie, le isole medesime sono state collegate anche con Palermo e le navi sono state tutte sostituite;

nel settore delle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, le vecchie navi sono state quasi tutte sostituite con nuove navi autograhetto.

Parallelamente alla realizzazione delle modifiche è variata (in aumento) la spesa dei servizi a carico del bilancio dello Stato, variazione questa che è dipesa anche, e in parte preponderante, dalla revisione triennale della sovvenzione prevista dalla legge. Più precisamente rispetto alla sovvenzione annua prevista al 1° gennaio 1954:

la sovvenzione per i servizi dell'Arcipelago toscano è salita da lire 392.500.000 a lire 818.416.117;

la sovvenzione per i servizi delle isole Partenopee e Pontine è salita da lire 506 milioni 239.293 a lire 1.823.188.142;

la sovvenzione per i servizi delle isole Eolie è salita da lire 434.000.000 a lire 1.126.605.897;

la sovvenzione per i servizi delle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria è salita da lire 427.128.100 a lire 1.342.287.512.

Sul bilancio dello Stato grava, quindi, attualmente per i servizi di cui trattasi la spesa complessiva di lire 5.110.497.668 all'anno, rispetto a quella di lire 1.759.867.393 prevista al 1° gennaio 1954.

Con il 31 dicembre 1973 verranno a scadere le convenzioni stipulate con le citate società assuntrici dei servizi, e, pertanto, il Ministero della marina mercantile ha provveduto, fin dal marzo del corrente anno, a predisporre un disegno di legge per il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, che modifica sostanzialmente il sistema in atto.

Tale provvedimento, ottenuta l'adesione di tutti i Ministeri interessati — tesoro, finanze, poste e telecomunicazioni — è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella

seduta del 20 settembre 1973 e trovasi all'esame del Senato.

Poichè è da prevedere che il citato provvedimento non potrà completare il proprio *iter* legislativo prima della fine del corrente anno e non è, d'altro canto, pensabile che i servizi di collegamento marittimo con le isole minori possano subire interruzioni di sorta, si rende necessario adottare, con urgenza, un provvedimento che autorizzi l'Amministrazione a prorogare l'esercizio dei servizi in questione.

A tanto si provvede con l'allegato disegno di legge il quale all'articolo 1 autorizza appunto il Ministro della marina mercantile, di concerto con quelli del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, a prorogare l'esercizio dei servizi.

L'articolo 2 precisa che tale proroga dovrà avvenire a mezzo di nuove convenzioni della durata di un anno, nella fiducia che il provvedimento di riordinamento dei servizi in questione possa completare il proprio *iter* parlamentare nel corso del prossimo anno.

Viene peraltro prevista una proroga delle nuove convenzioni per l'eventualità che l'ipotesi sopra formulata non trovi rispondenza nei fatti.

I servizi verranno lasciati agli attuali concessionari, salvo il correttivo previsto dal successivo articolo 3 e le sovvenzioni base vengono fissate in misura pari a quelle corrisposte per il 1973.

L'articolo 3 prevede l'ipotesi che non si possa addivenire alla stipula delle nuove convenzioni con uno o più degli attuali concessionari e ciò sia per motivi obiettivi imputabili ai concessionari, sia per l'eventuale rifiuto da parte degli stessi di continuare i servizi. In tal caso i servizi verranno affidati ad altro concessionario. È evidente che il carattere di urgenza del provvedimento non consente di provvedere alla scelta del concessionario con un sistema diverso da quello della trattativa privata.

L'ultimo comma dell'articolo regola il passaggio dal vecchio al nuovo concessionario del naviglio o del personale; con le stesse garanzie, per quest'ultimo, previste dalla legge n. 34.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 4 prevede che le sovvenzioni, fissate come si è detto, nella stessa misura di quelle corrisposte per il 1973, vengano revisionate alla fine di ogni anno in base a variazioni intervenute negli introiti o nei costi, fissando criteri diversi da quelli pre-

visti dalla legge n. 34, e più favorevoli ai concessionari, in quanto la limitata durata delle convenzioni non consentirebbe in alcun modo ai concessionari di assorbire gli aumenti che nel corso dell'anno avessero a verificarsi nei costi di esercizio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, è autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 34.

Art. 2.

Per la proroga dei servizi di cui al precedente articolo verranno stipulate altrettante convenzioni con gli attuali concessionari della durata di un anno, salvo proroga, approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

Dette convenzioni saranno regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dall'articolo 4, commi secondo, terzo e quinto e dagli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1953, n. 34.

Le sovvenzioni relative alle singole convenzioni sono determinate in misura pari a quelle corrisposte ai concessionari per l'anno 1973.

Art. 3.

Qualora non sia possibile addivenire alla stipula delle convenzioni indicate nel precedente articolo 2 il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, è autorizzato ad affidare i servizi di uno o più dei settori di traffico indicati all'articolo 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, ad altra società esercente servizi marittimi sovven-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionati, che opera nella zona o in quella finitima, a mezzo di trattativa privata.

Il trasferimento al nuovo concessionario del naviglio e del personale impiegato dal precedente concessionario verrà regolato a norma dell'articolo 7 della citata legge.

Art. 4.

Le sovvenzioni determinate nelle convenzioni stipulate ai sensi della presente legge sono soggette a revisione alla fine dell'anno, in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute negli introiti netti del traffico o nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi.

Per introiti netti di cui al precedente comma debbono intendersi gli introiti lordi diminuiti delle spese di traffico relative ad abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, nonché delle spese portuali e di quelle di pubblicità, limitatamente alle misure percentuali da stabilirsi nelle convenzioni.

Le variazioni nei costi del personale, del combustibile e delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie predette vanno calcolate in base ad indici ed in relazione ad organici, quantità e percentuali da indicare nelle convenzioni.

La revisione delle sovvenzioni in aumento o in diminuzione viene effettuata semprechè la somma algebrica delle variazioni verificatesi nell'anno negli introiti lordi, al netto delle spese di traffico, e nei costi degli elementi sopra indicati relativi all'anno medesimo superi l'1 per cento di detti introiti lordi ed è riconosciuta soltanto per la parte eccedente l'importo di tale percentuale.

Le eventuali variazioni delle sovvenzioni sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con lo stanziamento del capitolo 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1974 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.